



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Decreto Rettorale

Emanazione del Regolamento e nomina del Direttore del centro di servizio "Teaching and Learning Center"  
- TaLC

### IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994 n. 6435, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4965;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 e successivamente modificato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4967;

**VISTE** le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 9 e 30 luglio 2019, di istituzione del Centro di servizi di ateneo denominato "Teaching and Learning Center – TaLC";

**VISTO** il decreto rettorale 18 febbraio 2020 n. 1487, di attivazione del Centro e di emanazione del relativo regolamento di funzionamento e contestuale nomina di direttrice del Centro della prof.ssa Luigina Mortari per il triennio accademico 2019/2022;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario procedere ad un intervento di riordino e di armonizzazione dei Regolamenti dei Centri di didattica e di servizi dell'Università di Verona, che tenendo conto delle specificità di ciascuno di essi, ne semplifichi la gestione ed il funzionamento

**VISTE** le deliberazioni del Senato accademico del 15 maggio 2020 e del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2020 di approvazione del nuovo schema tipo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di didattica e di servizi di Ateneo;

**VISTO** lo Schema tipo di Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di Didattica e Servizi di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4952;

**CONSIDERATA** la necessità di armonizzare il regolamento di funzionamento del Centro di servizi "Teaching and Learning Center" - TaLC alle nuove disposizioni introdotte;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2020 e la delibera del Senato accademico del 16 giugno 2020 di approvazione delle modifiche al Regolamento per il funzionamento del Teaching and Learning Center;

**CONSIDERATO** il carattere sostanziale delle modifiche discendenti dal nuovo regolamento sulla struttura e sul funzionamento del centro;

**RITENUTO OPPORTUNO** in fase di costituzione dei nuovi organi, anche al fine di garantire la continuità dei progetti e delle attività in corso, confermare la prof.ssa Luigina Mortari alla direzione del TaLC per il triennio accademico 2020/2023;

### DECRETA

**Art. 1** – E' emanato il Regolamento per il Funzionamento del Teaching and Learning Center - TaLC, nel testo allegato al presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

**Art. 2** - La prof.ssa Luigina Mortari, ordinaria per il settore scientifico disciplinare M-PED/01 "Pedagogia generale e sociale", è nominata Direttrice del centro Teaching and Learning Center per il triennio accademico 2020/2023.

Prof. Pier Francesco Nocini

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEACHING AND LEARNING CENTER – TALC**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. Il “Teaching and Learning Center” (TaLC), è un centro di servizio di Ateneo istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli art. 30 e 44 dello Statuto, dell’art. 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dell’art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo e del D.P.R. 382/80 allo scopo di promuovere in Ateneo la progettazione e la realizzazione di attività e per la qualità della didattica universitaria e della teacher education.
2. Il TaLC ha sede presso il Dipartimento di Scienze Umane.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il TaLC fornisce supporto ai Dipartimenti e alle Scuole, ai docenti e ai ricercatori per attività finalizzate al miglioramento e all’innovazione della didattica.
2. Il TaLC, in particolare:
  - a) fornisce consulenza per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative;
  - b) realizza ricerche per rilevare e documentare buone pratiche didattiche con l’obiettivo di favorire la condivisione;
  - c) mette a disposizione un repertorio di ricerche e strumenti didattici;
  - d) organizza incontri di studio per attivare confronti a livello nazionale e internazionale sui temi della didattica universitaria e della teacher education;
  - e) promuove la costruzione e la partecipazione a reti di ricerca nazionale e internazionale sui temi della didattica universitaria e della teacher education.
3. La durata del Centro è pari a 3 anni e il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali attività e/o servizi in corso di esecuzione e/o da svolgere entro scadenze temporali definite.
4. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Gestione amministrativo-contabile**

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a).
2. Le funzioni di controllo inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

### **Art. 4 - Organi di governo**

1. Sono organi di governo del Centro:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio Direttivo.
2. Il TaLC si avvale inoltre di un Comitato tecnico scientifico, disciplinato nel successivo art. 7.

### **Art. 5 - Il Direttore**

1. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno, con adeguata esperienza nell’ambito della teacher education.
2. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull’attività svolta.
3. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
4. La carica di Direttore del Centro è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento o di Presidente della Scuola.
5. Il Direttore ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro nei rapporti con la rete internazionale dei centri analoghi che si occupano di Faculty Development e con le strutture e organi didattici e con gli organi centrali di Ateneo;
  - b) convoca e presiede il Comitato tecnico scientifico e il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro;
  - c) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
  - d) predispone il piano delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre;
  - e) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
  - f) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere entro il mese di marzo, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
  - g) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
  - h) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 9;
  - i) è responsabile della sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008;
  - j) è soggetto designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018;
6. Al Direttore del Centro è corrisposta una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo delle attività del TaLC.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
  - a) Rettore o suo delegato;
  - b) un docente per ogni struttura interessata, designato dai Direttori delle strutture stesse.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio accademico.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro ed ha le seguenti funzioni:
  - a) rappresentare i bisogni e le opportunità di innovazione della didattica delle strutture preposte alla gestione dei corsi di laurea;
  - b) approvare il programma delle attività formative sulla base delle proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico;
  - c) favorire il coordinamento tra la progettazione e organizzazione dei corsi di studio e le attività di facilitazione della innovazione didattica del Centro;
  - d) approvare il piano annuale delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre;
  - e) approvare le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
  - f) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico- amministrativo;
  - g) approvare le proposte di modifica al presente regolamento.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo gratuito.

#### **Art. 7 - Il Comitato tecnico scientifico**

1. Il Comitato tecnico scientifico è deputato alla progettazione delle attività del Centro.
2. Il Comitato è composto da cinque docenti e da ricercatori in possesso di documentata competenza metodologica e scientifica nell'ambito delle attività di Faculty development, nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del centro.
4. Il Comitato tecnico Scientifico ha i seguenti compiti:
  - a) elaborare le linee di indirizzo della ricerca applicata e dei relativi servizi;
  - b) fornire, in base alle competenze dei diversi membri, consulenza scientifica su specifiche ricerche;
  - c) progettare, monitorare e valutare attività di facilitazione della innovazione didattica;
  - d) esprimere pareri su progetti di collaborazione con altre Università o Enti territoriali interessati a promuovere ricerche congiunte su tematiche di interesse comune.
5. Il Comitato designa tra i suoi componenti il responsabile dell'organizzazione delle attività formative.

6. Il Comitato si può avvalere di studiosi esterni, esperti di ricerca e innovazione didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

#### **Art. 8 - Risorse**

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) contributo dei Dipartimenti/Scuole afferenti a valere sui propri fondi;
  - b) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti straordinari disposti in ragione di particolari esigenze;
  - c) contributi erogati da altri Dipartimenti, da Enti pubblici e privati, coerentemente con quanto previsto dal successivo art.9.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
  - a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
  - b) personale dedicato assegnato al Centro;
  - c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

#### **Art. 9 - Collaborazioni esterne**

1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Può inoltre stipulare contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità, al Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Può avvalersi di enti e consulenti esterni nazionali e internazionali sulla base di specifici accordi di collaborazione.

#### **Art. 10 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **Art. 11 - Modifiche del Regolamento**

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 10.

#### **Art. 12 - Norme Finali**

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.